



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELL'APESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

D.Lgs. 81/2008  
Sicurezza e salute  
nei luoghi di  
lavoro

**INFORMAZIONE  
AI LAVORATORI  
NEI CANTIERI  
FORESTALI -  
art.36 d.Lgs.  
81/2008**

**Documento Informativo dei Rischi**

## Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.
- c) **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- q) **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) **«rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- aa) **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) **«responsabilità sociale delle imprese»:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

## Obblighi dei lavoratori

### *Ai sensi dell'Articolo 20 del D. Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente, *che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.*

### **Uso delle attrezzature di lavoro**

1. Agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza si intende per:

- a) **attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) **uso di una attrezzatura di lavoro:** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) **zona pericolosa:** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) **lavoratore esposto:** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) **operatore:** il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

### **Uso dei dispositivi di protezione individuale**

#### **Definizioni**

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

#### **Obbligo di uso**

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

### **Informativa transito viario**

Il lavoratore, consapevole che l'Amministrazione non è in grado di provvedere ai mezzi di trasporto per raggiungere il cantiere di lavoro, così come previsto dal CCNL e dal CIRL, a fronte di un rimborso forfettario, si impegna ad impiegare il proprio mezzo e di essere a conoscenza che le piste forestali di servizio sono rotabili a fondo naturale, di larghezza media di circa 3 (tre) metri, prive di protezioni laterali, con tratti in forte pendenza e curve strette, in cui è ricorrente la possibilità di incontrare ostacoli imprevisti quali alberi caduti o parti di essi, smottamenti, massi, animali ecc. e pertanto

#### **SI IMPEGNA**

- 1) a percorrere con il proprio mezzo solamente i tratti necessarie al raggiungimento del posto di lavoro;
- 2) ad usare la massima prudenza ed a non superare, in ogni caso, la velocità di 10 (dieci) Km/orari;
- 3) a transitare con automezzi aventi una massa ed un carico compatibile con le caratteristiche delle strade, che siano in perfetta efficienza e condizioni e che risultino regolarmente assicurati e revisionati ed in regola con le norme previste dal Codice della Strada.
- 4) segnalare immediatamente al diretto superiore eventuali modificazioni dei luoghi che possano costituire pericolo per i mezzi in transito.

## SOLLEVANDO

**L'Amministrazione Forestale da ogni responsabilità per i danni a persone e/o cose, compresi eventuali terzi trasportati, che dovessero verificarsi per l'inosservanza di quanto sopra.**

### **Informativa comportamentale – Diritti e Doveri dei lavoratori**

I lavoratori hanno i seguenti diritti:

- di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato misure atte a scongiurare le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- stare in un luogo pulito e senza rischi per la salute e la sicurezza.
- di avere istruzioni comprensibili su come evitare infortuni e incidenti.
- di lavorare con attrezzature sicure e protezioni adeguate.

Ed i seguenti doveri:

- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, e dalle figure individuate nell'organigramma della sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale.
- Mantenere puliti e ordinati tutti gli ambienti.
- Indossare gli indumenti e le protezioni prescritte.
- Utilizzare correttamente le attrezzature, e le sostanze così come descritto nel DVR.
- Non pregiudicare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza
- Eliminare un'eventuale carenza suscettibile di pregiudicare la vostra sicurezza oppure avvisare il datore di lavoro se ciò non fosse possibile;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza, propria o di altri;
- Non comportarsi in modo tale da arrecare danno alla propria incolumità o a quella altrui (ad es. con l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe, ecc.)
- In tutti i locali delle varie strutture è vietato fumare.

## Salute e sicurezza nei cantieri forestali – Informazioni per i lavoratori

### Descrizione dei principali rischi

I **lavori forestali** (abbattimento, allestimento, esbosco, manutenzione boschiva e sistemazioni idraulico-forestali) si svolgono in **ambienti naturali non controllati**, spesso impervi, e comportano **rischi elevati** per gli operatori. Tali attività rientrano tra quelle a **maggiore indice infortunistico** e richiedono specifiche misure di prevenzione e protezione.

#### ⚠️ 1. Rischi legati all'ambiente di lavoro

I cantieri forestali sono caratterizzati da:

- **terreni sconnessi, pendii, scarpate e superfici scivolose;**
- presenza di **vegetazione fitta, ceppaie, rocce affioranti;**
- condizioni meteorologiche variabili (pioggia, vento, neve, caldo intenso).

#### 👉 Rischi principali:

- cadute a livello e dall'alto;
- scivolamenti e inciampi;
- perdita di equilibrio durante le operazioni di taglio o movimentazione.

#### 🔪 2. Rischi da operazioni di abbattimento e allestimento

Le attività di taglio e abbattimento degli alberi rappresentano la fase più critica:

- **caduta incontrollata degli alberi o di rami;**
- schiacciamento o urti da tronchi in rotolamento;
- errori di direzione di caduta per tensioni interne del legno o vento.

#### 👉 Rischi principali:

- traumi gravi e mortali;
- colpi da rimbalzo del tronco;
- investimento di operatori presenti nell'area.

#### 🔧 3. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature e macchine

L'impiego di motoseghe, decespugliatori, verricelli, trattori forestali e macchine operatrici comporta:

- **contatto con organi in movimento;**
- vibrazioni mano-braccio e corpo intero;
- esposizione a **rumore elevato;**
- rischio di **tagli, amputazioni e proiezione di schegge.**

#### 👉 Rischi principali:

- lesioni da taglio;
- danni muscolo-scheletrici;
- ipoacusie professionali;
- perdita di controllo dell'attrezzatura.

#### 🏋️ 4. Rischi ergonomici e da sforzo fisico

Le lavorazioni forestali richiedono:

- posture incongrue e prolungate;
- sollevamento e trasporto manuale di carichi;
- movimenti ripetitivi in condizioni di fatica.

#### 👉 Rischi principali:

- lombalgie e patologie della colonna vertebrale;
- affaticamento muscolare;
- riduzione della prontezza e aumento del rischio di errore.

#### 🌪️ 5. Rischi climatici e biologici

L'attività all'aperto espone gli operatori a:

- caldo o freddo eccessivo;
- pioggia, vento e gelo;
- punture di insetti, zecche e contatto con piante urticanti.

#### 👉 Rischi principali:

- colpi di calore o ipotermia;
- disidratazione;
- reazioni allergiche e infezioni.

#### 🚚 6. Rischi durante l'esbosco e la movimentazione del legname

Nelle fasi di esbosco:

- uso di mezzi meccanici su terreni instabili;
- traino e sollevamento di carichi pesanti;
- interferenza tra operatori a terra e mezzi in movimento.

#### 👉 Rischi principali:

- ribaltamento dei mezzi;
- schiacciamento;
- investimento di persone.

**Tabella dei rischi – Misure di prevenzione – DPI – Riferimenti normativi** (Cantieri forestali)

Attività / Fase	Rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI obbligatori	Riferimenti D.Lgs. 81/08
Accesso e spostamenti in area forestale	Cadute, scivolamenti, inciampi	Valutazione preventiva dei percorsi; ordine nelle aree di transito; divieto di accesso a zone instabili	Scarponi antinfortunistici antiscivolo	Art. 63–64 (luoghi di lavoro); Art. 28
Lavori su terreni in pendenza	Perdita di equilibrio, caduta	Operare in sicurezza rispetto alla pendenza; sospensione attività in caso di instabilità	Scarpe di sicurezza, casco	Art. 15 (misure generali); Art. 28
Abbattimento alberi	Caduta incontrollata di alberi e rami	Delimitazione area; rispetto distanze di sicurezza; procedure operative di abbattimento	Casco forestale con visiera e cuffie, pantaloni antitaglio, guanti, scarponi	Art. 15; Art. 71 (attrezzature); Art. 77 (DPI)
Allestimento e sramatura	Tagli, urti, rimbalzi	Corretta tecnica di lavoro; distanza tra operatori; stabilità della postazione	Casco forestale, guanti, pantaloni antitaglio	Art. 71; Art. 73 (formazione attrezzature); Art. 77
Uso di motoseghe e attrezzature	Tagli, amputazioni, vibrazioni	Uso da personale formato; manutenzione; rispetto istruzioni del costruttore	Casco con visiera e cuffie, guanti antivibrazione, pantaloni antitaglio	Art. 71; Art. 73; Art. 80 (agenti fisici)
Uso di macchine forestali	Investimento, schiacciamento, ribaltamento	Conduzione da personale abilitato; separazione aree mezzi/operatori; velocità controllata	Casco, scarpe di sicurezza, gilet alta visibilità	Art. 71; Art. 73; Art. 164
Esbosco e movimentazione legname	Schiacciamento, rotolamento tronchi	Utilizzo mezzi idonei; divieto di sostare a valle del carico; corretto posizionamento operatori	Casco, guanti, scarponi	Art. 15; Art. 71; Art. 168
Movimentazione manuale dei carichi	Sovraccarico biomeccanico	Limitazione pesi; uso di ausili; tecniche corrette di sollevamento	Guanti, scarpe di sicurezza	Art. 167–168
Esposizione a rumore e vibrazioni	Ipoacusia, disturbi muscolo-scheletrici	Riduzione tempi di esposizione; pause; DPI uditivi	Cuffie o inserti auricolari, guanti antivibrazione	Art. 190–193 (rumore); Art. 200–204 (vibrazioni)
Condizioni climatiche avverse	Colpi di calore, ipotermia	Pianificazione lavori; pause; idratazione; sospensione in caso di meteo avverso	Abbigliamento idoneo	Art. 15; Art. 18
Agenti biologici	Punture insetti, allergie	Indumenti protettivi; repellenti; controllo sanitario	Guanti, indumenti protettivi	Art. 266–271
Uso dei DPI	Uso scorretto o mancato utilizzo	Informazione, formazione e addestramento; vigilanza	Tutti i DPI previsti	Art. 74–79

I DPI indicati sono obbligatori ai sensi degli articoli 74–79 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro assicura la valutazione dei rischi, la formazione e l'adozione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 15, 18 e 28 del medesimo decreto.

***Rischi nei cantieri forestali – Obblighi dei soggetti della sicurezza*** (D.Lgs. 81/2008)

<b>Rischio</b>	<b>Obblighi Datore di Lavoro</b>	<b>Obblighi Preposto</b>	<b>Obblighi Lavoratore</b>	<b>Rif. normativi</b>
Cadute e scivolamenti su terreni irregolari	Valutare il rischio; organizzare i percorsi; fornire DPI idonei	Vigilare sulle modalità di accesso e transito; segnalare situazioni pericolose	Prestare attenzione; utilizzare correttamente le calzature; segnalare anomalie	Art. 15, 18, 28 – Art. 19 – Art. 20
Caduta di alberi e rami	Definire procedure di abbattimento; delimitare aree; formare gli operatori	Far rispettare distanze di sicurezza; interrompere i lavori in caso di pericolo	Rispettare le distanze; non sostare nelle zone di caduta	Art. 15, 18, 71 – Art. 19 – Art. 20
Uso di motoseghe e attrezzature	Fornire attrezzature conformi; garantire formazione e addestramento; manutenzione	Controllare l'uso corretto delle attrezzature; segnalare difetti	Usare correttamente le attrezzature; non rimuovere protezioni	Art. 71, 73 – Art. 19 – Art. 20
Tagli, amputazioni	Valutare il rischio; fornire DPI antitaglio; definire procedure operative	Vigilare sull'uso dei DPI; intervenire in caso di comportamenti non sicuri	Indossare sempre i DPI; seguire le procedure	Art. 15, 77 – Art. 19 – Art. 20
Rumore e vibrazioni	Valutare l'esposizione; adottare misure di riduzione; fornire DPI uditivi	Controllare l'uso dei DPI; organizzare pause	Usare i DPI uditivi; rispettare le indicazioni ricevute	Art. 190–193; 200–204 – Art. 19 – Art. 20
Movimentazione manuale dei carichi	Valutare il rischio; limitare i carichi; fornire ausili	Vigilare sulle corrette tecniche di sollevamento	Applicare le tecniche corrette; segnalare difficoltà	Art. 167–168 – Art. 19 – Art. 20
Esbosco e movimentazione legname	Organizzare le fasi di lavoro; separare operatori e mezzi	Coordinare le attività; impedire soste in zone pericolose	Non sostare a valle dei carichi; rispettare le indicazioni	Art. 15, 71 – Art. 19 – Art. 20
Investimento e ribaltamento mezzi	Fornire mezzi idonei; abilitare i conducenti; pianificare i percorsi	Vigilare su velocità e manovre; segnalare criticità	Rispettare percorsi e segnalazioni	Art. 71, 73 – Art. 19 – Art. 20
Condizioni climatiche avverse	Pianificare i lavori; sospendere attività pericolose; informare i lavoratori	Disporre la sospensione in caso di pericolo immediato	Adeguare il comportamento; segnalare condizioni critiche	Art. 15, 18 – Art. 19 – Art. 20
Agenti biologici (insetti, piante)	Valutare il rischio; fornire DPI e informazioni	Vigilare sull'uso degli indumenti protettivi	Utilizzare DPI; segnalare punture o reazioni	Art. 266–271 – Art. 19 – Art. 20
Mancato uso dei DPI	Fornire DPI; informare e formare; vigilare sull'uso	Richiamare e segnalare comportamenti non conformi	Usare correttamente i DPI	Art. 74–79 – Art. 19 – Art. 20

Tabella riassuntiva responsabilità e sanzioni – Cantieri forestali (D.Lgs. 81/2008)

<b>Violazione / Comportamento scorretto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
Omessa vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza	Preposto	Arresto / ammenda	Art. 19, 56
Tolleranza dell'uso improprio di attrezzature o DPI	Preposto	Arresto / ammenda	Art. 19, 56
Mancata segnalazione di situazioni di pericolo	Preposto	Arresto / ammenda	Art. 19, 56
Mancato utilizzo dei DPI forniti	Lavoratore	ammenda	Art. 20, 59
Uso improprio delle attrezzature	Lavoratore	ammenda	Art. 20, 59
Rimozione o manomissione dispositivi di sicurezza	Lavoratore	ammenda	Art. 20, 59
Mancata segnalazione condizioni di pericolo	Lavoratore	ammenda	Art. 20, 59
Lavoro in condizioni climatiche o ambientali pericolose non sospeso	Datore di lavoro Preposto	Arresto / ammenda	Art. 15, 18, 19
Infortuni gravi o mortali derivanti da violazioni	Datore di lavoro / Preposto	Responsabilità penale (lesioni/omicidio colposo)	Art. 589-590 Codice Penale + Art. 15, 18, 19

**Tabella integrata sicurezza cantieri forestali**

Attività / Rischio	Misure di prevenzione	DPI obbligatori	Responsabile	Sanzione	Riferimenti normativi
Accesso e spostamenti in area forestale (cadute, scivolamenti, inciampi)	Verifica dei percorsi, segnalazione zone pericolose, mantenere ordine	Scarponi antinfortunistici antiscivolo	Datore di lavoro: organizzazione percorsi e formazione Preposto: vigilanza Lavoratore: attenzione, segnalazione anomalie	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19, 20, 28, 55
Lavori su terreni in pendenza (caduta, perdita equilibrio)	Operare a monte del materiale, sospendere attività in caso di terreno instabile	Scarpe di sicurezza, casco	Datore di lavoro: valutazione rischio, procedure Preposto: vigilanza Lavoratore: rispetto procedure e percorsi	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19, 28
Abbattimento alberi (caduta alberi/rami)	Delimitazione area, definizione direzione di caduta, rispetto distanze sicurezza, formazione operatori	Casco con visiera e cuffie, guanti, pantaloni antitaglio, scarponi	Datore di lavoro: procedure e formazione Preposto: vigilanza e coordinamento Lavoratore: rispetto distanze e procedure	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19, 71, 77
Allestimento / sramatura (tagli, urti, rimbalzi)	Uso corretto motosega, distanza tra operatori, postazione stabile	Casco, guanti, pantaloni antitaglio, scarponi	Datore di lavoro: formazione e DPI Preposto: controllo Lavoratore: uso corretto attrezzature	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19, 71, 73, 77
Uso motoseghe / attrezzature manuali (tagli, amputazioni, vibrazioni)	Formazione, manutenzione attrezzature, rispetto istruzioni costruttore	Casco, guanti antivibrazione, pantaloni antitaglio	Datore di lavoro: formazione e DPI Preposto: vigilanza Lavoratore: uso corretto	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 71, 73, 77, 80
Uso macchine forestali (investimento, ribaltamento)	Conduzione da personale abilitato, separazione aree, velocità controllata	Casco, scarpe di sicurezza, gilet alta visibilità	Datore di lavoro: fornire mezzi idonei e formazione Preposto: vigilanza Lavoratore: rispetto percorsi e segnali	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 71, 73, 164
Esbosco / movimentazione legname (schiacciamento, rotolamento)	Uso mezzi idonei, divieto sostare a valle, posizionamento sicuro	Casco, guanti, scarponi	Datore di lavoro: organizzare fasi Preposto: vigilanza Lavoratore: rispetto zone di sicurezza	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19, 71, 168
Movimentazione manuale carichi (sovraccarico, postura)	Limitare pesi, ausili, tecniche corrette di sollevamento	Guanti, scarpe di sicurezza	Datore di lavoro: organizzare lavori Preposto: vigilanza Lavoratore: corretto sollevamento	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 167–168, 19
Esposizione rumore / vibrazioni	Limitare tempi esposizione, pause, attrezzature conformi	Cuffie/inseri auricolari, guanti antivibrazione	Datore di lavoro: valutazione e DPI Preposto: controllo Lavoratore: uso DPI	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 190–193, 200–204, 19
Condizioni climatiche avverse	Pianificazione lavori, sospensione in caso di rischio, idratazione	Abbigliamento idoneo	Datore di lavoro: organizzare e informare Preposto: sospensione attività Lavoratore: rispetto indicazioni	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 15, 18, 19
Agenti biologici (insetti, piante urticanti)	Indumenti protettivi, repellenti, controllo sanitario	Guanti, indumenti protettivi	Datore di lavoro: valutazione rischio e DPI Preposto: vigilanza Lavoratore: utilizzo DPI	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 266–271, 19
Mancato uso DPI	Uso scorretto o rimozione DPI	Tutti i DPI previsti	Datore di lavoro: formazione, fornitura DPI Preposto: vigilanza e richiamo Lavoratore: uso corretto DPI	Datore di lavoro: arresto/ammenda Preposto: arresto/ammenda Lavoratore: ammenda	Art. 74–79, 19, 20

